



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI

Oggetto: Proposta di commissariamento di circa 54 Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Rif. prot. DAG n. 180484.E del 14 settembre 2018, n. 178837.U e n. 178874.U del 13 settembre 2018; n. 169654.U del 29 agosto 2018; n. 165996.E del 22 agosto 2018.

Il Direttore generale.

premessi che sono pervenute a questa Direzione generale diverse segnalazioni in merito alla pretesa situazione di illegittimità in cui verserebbero circa 54 Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (tra cui specificamente quelli di Crotone, Parma e Verona), con contestuale richiesta di commissariamento degli stessi da parte del Ministro della giustizia:

considerato che tali richieste si fondano sull'asserita ineleggibilità degli attuali presidenti, eletti nella tornata elettorale 2017 – 2020 in spregio della previsione contenuta nell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, a norma del quale *“I consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due”*;

rilevato che la Suprema Corte di cassazione, con ordinanze n. 12461 e 12462 del 21 maggio 2018, ha accolto l'impugnazione presentata in relazione alle elezioni per il rinnovo delle cariche consiliari per l'Ordine territoriale di Roma, quadriennio 2017-2020, ravvisando l'ineleggibilità del presidente dott. Mario Civetta, e rinviato al Consiglio nazionale per le determinazioni di merito;

considerato che, con nota prot. DAG n. 180484.E del 14 settembre 2018, il Consiglio nazionale, rispondendo alla richiesta di valutazioni formulata da questa Direzione generale (ex art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005), ha escluso la ricorrenza dei presupposti per disporre il commissariamento degli Ordini che versano nella medesima situazione di fatto di quello di Roma, in virtù del principio di relatività degli effetti del giudicato di cui all'art. 2909 c.c. e della clausola di salvaguardia volta ad assicurare stabilità all'organo neo eletto, mediante la previsione di un termine decadenziale entro cui impugnare l'esito della procedura elettorale;

ritenuto che dette considerazioni siano da condividere, in quanto il sistema che disciplina l'assetto dell'Ordine affida all'iniziativa degli iscritti/elettori l'onere di contestare sia il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali (mediante *“reclamo al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni”*; art. 8 del regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei consigli dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, approvato dal Ministero della giustizia in data 17 agosto 2016), sia, al più tardi, il risultato elettorale (mediante *“reclamo al Consiglio nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni successivi*

alla proclamazione": art. 22 del d.lgs. n. 139/2005): in assenza di tali contestazioni, pertanto, non è possibile lamentare successivamente una eventuale violazione delle regole del relativo procedimento; ritenuto inoltre che l'art. 22 *cit.*, nell'assegnare agli iscritti un termine perentorio entro il quale contestare il risultato elettorale, assicuri un bilanciamento tra il rispetto del principio di legalità e l'affidamento, la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa dell'Ordine;

ritenuto poi che la fattispecie in esame non ricada sotto l'egida dell'art. 17 d.lgs. *cit.*, il quale prevede ulteriori casi di scioglimento del Consiglio laddove lo stesso non sia stato integrato, non sia in grado di funzionare o ricorrano altri gravi motivi: sotto tale ultimo aspetto, infatti, va posta la dovuta attenzione alla circostanza che le elezioni in esame si sono svolte sulla base di una linea interpretativa del tutto plausibile (oltre che avallata da questa Amministrazione con nota prot. DAG. n. 625310.U del 13 febbraio 2015) secondo la quale la clausola di ineleggibilità introdotta dall'art. 9, comma 9, d.lgs. n. 139/2005, avendo "*caratteristiche di tassatività e di eccezionalità*", non può essere applicata in via analogica "*a fattispecie non espressamente regolate*".

vista la condivisione del sig. Capo di Gabinetto sulla proposta di archiviazione (nota prot. GAB n. 32217.U e DAG n. 190968.E del 28 settembre 2018).

DISPONE

l'archiviazione dei procedimenti relativi alla proposta di scioglimento degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui in premessa.

Roma, 5 ottobre 2018

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
